

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 35}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato TANTALO

Presentata il 24 maggio 1972

Modificazioni e integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 395, concernente autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, ad alienare terreni al comune di Policoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 28 marzo 1968, n. 395, l'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise fu autorizzato a cedere al comune di Policoro alcuni terreni, pari a ettari 630 circa, non utilizzati ai fini della trasformazione agraria e ricadenti nel comprensorio del piano regolatore di quel comune.

In sede di attuazione della legge ci si è trovati di fronte a due difficoltà: la prima rappresentata dall'estensione cedibile, che risulta essere di ettari 1.100 e non 630; la seconda costituita dall'eccessiva incidenza che avrebbero nei confronti del prezzo di cessione gli oneri e le spese di registro.

Mentre la prima difficoltà è facilmente superabile in punto di fatto, per la seconda

occorre valutare le finalità della cessione, quali furono a suo tempo prospettate nella relazione alla proposta di legge, e poi recepite dalle Commissioni agricoltura della Camera e del Senato. Tali finalità, di ordine sociale, economico, di incentivazione e di sviluppo, ben legittimano la richiesta di quel comune — primo comune costituitosi a seguito della riforma agraria — ad usufruire della esenzione per gli atti dipendenti dall'applicazione della legge.

Al raggiungimento di tali obiettivi mira la presente proposta di legge che, si confida, gli onorevoli colleghi vorranno sollecitamente approvare.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1968, n. 395, è sostituito dal seguente:

« L'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise è autorizzato a trasferire in proprietà

al comune di Policoro (Matera) i terreni siti in agro di detto comune, della estensione di ettari 1.100, ricadenti nel perimetro del piano regolatore e non utilizzati ai fini di trasformazione agraria ».

All'articolo unico della stessa legge è aggiunto anche il seguente comma:

« Gli atti dipendenti dall'applicazione della presente legge sono esenti da ogni imposta di bollo, di registro e ipotecarie ».